

N. 153463/18093 di repertorio

VERBALE DI ASSEMBLEA
Repubblica Italiana

Il giorno 8 - otto - giugno 2004 - duemilaquattro - in Milano Via Pietro Mascagni n. 30 alle ore 12.

Davanti a me dottor ANTONIO GALLAVRESI notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è presente la signora ROSA MILESI nata a Lovere il 2 febbraio 1940 domiciliata per la carica in Milano Viale Majno n. 19, imprenditrice sociale, della cui identità personale sono certo, che rinuncia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della:

"ASSOCIAZIONE AMICI DI EDOARDO"

con sede in Milano Viale Majno n. 19, codice fiscale 97180320158, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata regolarmente convocata l'assemblea straordinaria della associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie ai fini della trasformazione in Onlus. La parte mi invita a redigere il verbale di quanto sarà deliberato dall'assemblea.

Assume la presidenza a' sensi di statuto, il presidente del consiglio direttivo, il quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo statuto sociale per il giorno 7 giugno 2004 alle ore 8.30 in prima convocazione e per oggi alle ore 12 in seconda convocazione;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti in proprio e per delega ventisei soci su centosessanta soci facenti parte dell'associazione come da elenco che verrà conservato agli atti a cura del Presidente;

- che per il consiglio direttivo sono presenti il Presidente signora Rosa Milesi ed il signor Enrico Saraval, assenti giustificati gli altri consiglieri;

per cui verificata la regolarità della costituzione, la legittimazione degli intervenuti e la loro identità, dichiara valida l'assemblea per deliberare in seconda convocazione.

Il presidente comunica quindi all'assemblea che è necessario apportare modifiche od integrazioni ad alcuni articoli dello statuto sociale ed espone i motivi per i quali si rende necessario approvare un nuovo testo di statuto sociale che riformuli completamente tutti gli articoli dello statuto stesso e che preveda le seguenti sostanziali modifiche e precisamente:

- riconoscere che l'associazione stessa non avendo scopi di lucro abbia carattere di ONLUS;

- prevedere che l'associazione stessa non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalle finalità previste, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse e comunque in via non prevalente. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

- che il patrimonio dell'Associazione sia costituito da versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci, redditi derivanti dal suo patrimonio e introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

- che l'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

- prevedere che ci possano essere oltre ai soci promotori e sostenitori anche soci benemeriti.

In particolare sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere domanda al Presidente, il quale deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Presidente non è

tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

- che organi sociali oltre all'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente siano previsti anche un Segretario del Consiglio Direttivo, un Tesoriere ed i Revisori dei Conti.

- che l'assemblea dei soci possa essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale con lettere raccomandate almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno sette giorni prima. L'assemblea dovrà anche essere convocata dal Consiglio su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazioni, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno due volte e con evidenza anche su quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione non può essere convocata nello stesso giorno della prima.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'associazione, dovranno essere osservate le seguenti maggioranze:

in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Qualora dopo tre assemblee consecutive non venga raggiunto il quorum di cui sopra, lo scioglimento potrà essere decretato dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

- che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero da

sette a quindici membri; in caso di mancanza della maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio decade ed è necessaria una nuova rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o telefax o messaggio di posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunta al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

- relativamente ad avanzi di gestione prevedere che all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Io notaio dò quindi lettura del nuovo testo di statuto sociale che recepisca le modifiche sopra proposte e che l'assemblea è chiamata ad approvare.

Udita la relazione del presidente, l'assemblea alla unanimità

d e l i b e r a

- di approvare un nuovo testo dello statuto sociale che

recepisca le modifiche come sopra approvate e che da me letto all'assemblea articolo per articolo viene allegato a questo atto sotto A.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 12,30.

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo a' sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Di questo atto e dello statuto allegato ho dato lettura alla parte.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia occupa quattro intere pagine e fin qui della quinta su due fogli.

f.to Rosa Milesi

f.to Antonio Gallavresi notaio

ALLEGATO "A" DEL N. 153463/18093 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1) - Denominazione

E' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale
"Amici di Edoardo ONLUS"

Art. 2) - Finalità

1. L'Associazione "Amici di Edoardo ONLUS" non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con la creazione di centri di aggregazione giovanile nella periferia di Milano; le attività concrete esercitate saranno pertanto esclusivamente strumentali al fine ideale da ricomprendersi nei settori di cui alla lettera a) comma 1 articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche.

Le attività svolte sono prevalentemente di tipo ricreativo (cinema, teatro, musica, etc.), di tipo educativo (dopo scuola, sostegno linguistico per bambini stranieri) e formativo (corsi di informatica per giovani senza lavoro).

L'Associazione ha lo scopo di creare attività che prevengano il rischio di devianza in zone periferiche della città dove più spesso i giovani vivono in una situazione di disagio e di solitudine.

L'Associazione potrà promuovere attività culturali, organizzare corsi di formazioni professionale e qualsiasi altra iniziativa di utilità sociale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse e comunque in via non prevalente, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente

raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 3) - Sede

1. L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 4) - Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) - Patrimonio ed esercizi sociali

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci;
- redditi derivanti dal suo patrimonio.
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente determina la quota annuale di iscrizione all'Associazione e può eventualmente stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

4. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6) - Soci promotori, sostenitori e benemeriti

1. Sono soci promotori le persone fisiche e giuridiche, enti di qualsiasi genere che verseranno annualmente un contributo associativo minimo di euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) rivedibile di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

2. Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, enti di qualsiasi genere, che verseranno annualmente un contributo associativo minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) rivedibile di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o compiano azioni di particolare rilevanza.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere domanda al Presidente, il quale deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.

3. Possono inoltre aderire le Associazioni senza scopo di lucro e le imprese/società con scopo di lucro che operano per il raggiungimento dello scopo sociale.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

6. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

7. La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari o danneggi l'Associazione o comunque non operi in conformità alle norme del presente statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. Spetta al Presidente accertare la perdita della qualità di socio.

Art. 7) - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere;

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà;

Art. 8) - L'assemblea

1. I soci sono convocati in assemblea, in Italia anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante lettera raccomandata diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o mediante telefax o messaggio di posta elettronica o telegramma spedito almeno sette giorni prima. L'assemblea dovrà anche essere convocata dal Consiglio su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazioni, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. L'assemblea delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.

3. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione; ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la facoltà di delega scritta ad altro socio, non si possono avere più di dieci deleghe.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente. L'assemblea nomina un Segretario anche non socio.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

6. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione non può essere convocata nello stesso giorno della prima.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'associazione, dovranno essere osservate le seguenti maggioranze:

in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Qualora dopo tre assemblee consecutive non venga raggiunto il quorum di cui sopra, lo scioglimento potrà essere decretato dal Consiglio Direttivo.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 9) - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a quindici membri, eletti dall'Assemblea fra tutti i soci; durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei Consiglieri all'atto della nomina.

2. In caso di cessazione di un Consigliere, il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede a sostituirlo e a chiedere la sua conferma alla prima assemblea; qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto ed è necessaria una nuova rielezione.

3. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un tesoriere, gli ultimi due anche al di fuori dei soci.

4. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso di spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio .

5. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- elabora il programma annuale di attività;
- coordina e gestisce le attività dell'Associazione e predispone il bilancio annuale preventivo ed il rendiconto consuntivo corredato da idonea relazione;
- affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri soci o specifici gruppi o comitati, determinandone i limiti nelle delibere di delega;
- convoca le assemblee;
- amministra il patrimonio sociale.

Svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o telefax o messaggio di posta elettronica o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità

di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e i Revisori dei Conti, se nominati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Il Consiglio può nominare una "Commissione di consulenza" cui potranno essere invitati a partecipare personalità che si siano particolarmente distinte nei campi della vita sociale, della cultura e dell'arte o che possano con il loro consiglio favorire il raggiungimento dei fini statutari. La Commissione ha funzione consultiva.

Art. 10) - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. La legale rappresentanza può essere conferita anche ad altri membri del Consiglio nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Presidente ha inoltre la facoltà di effettuare incassi per conto dell'Associazione da Enti Pubblici e privati nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione e di compiere ogni tipo di operazione bancaria. Tale facoltà può essere delegata ad altri membri del Consiglio ed al Tesoriere. Il Presidente delibera sull'accettazione dei nuovi soci e accerta la perdita di qualità di socio.

Art. 11) - Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, se nominati, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 12) Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, nominato dall'assemblea anche fra i non soci, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 13) - Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina uno o più Revisori dei Conti, per il controllo della gestione contabile e finanziaria, qualora la

stessa lo ritenga necessario o quando ciò sia espressamente previsto dalla Legge. Il o i Revisori nominati rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 14) - Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15) - Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

f.to Rosa Milesi

f.to Antonio Gallavresi notaio